



Comune di Ravenna

Area: COORDINAMENTO ATTIVITA AMMINISTRATIVA SEGRETARIO GENERALE

Servizio proponente: UFFICIO GARE E APPALTI

Dirigente: Paolo Neri

Cod. punto terminale: TECAMM

Ravenna, 30/11/2018

Fascicolo: N.250/2017

Classifica: 6.5

N.° proposta: 3311

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2995/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART 59 COMMA 1BIS DEL DLGS 50/2016, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CITTA' DELLE ARTI E DELLO SPORT ̀ STRUTTURA POLIVALENTE, CON PREVISIONE ANCHE DI PRESTAZIONI OPZIONALI - CIG 7712383BC7.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n .216974/848 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2018/2020;
- il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al servizio;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna nel settore dei lavori pubblici la competenza ad adottare la determinazione a contrattare e ad approvare gli atti di gara è attribuita al dirigente del Servizio Appalti e Contratti.

Premesso inoltre che:

- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 537/163993 del 22/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo Studio di Fattibilità e il Documento preliminare alla progettazione relativo a "CITTA' DELLE ARTI E DELLO SPORT – COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE" per un importo complessivo di euro 15.500.000,00;
- ✓ con deliberazione di G.C. n. 805/208968 del 12/12/2017 si è proceduto ad approvare il relativo Progetto Preliminare (Progetto fattibilità tecnica ed economica);
- ✓ nella Giunta Comunale del 03/07/2018 si è provveduto ad approvare la deliberazione n. 406 avente ad oggetto: "CITTÀ DELLE ARTI E DELLO SPORT – COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE – APPROVAZIONE ELABORATI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER ACQUISIZIONE PARERI E INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI";
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 1522 del 27/06/2018 è stato affidato, tramite procedura ristretta previo avviso, il "Servizio di ingegneria ed architettura riguardante lo sviluppo della progettazione definitiva degli impianti nell'ambito della struttura polivalente della Città delle Arti e dello Sport – Ravenna" alla Società IN.TE.SO. INGEGNERIA S.r.l., con sede in Rimini, per un importo Euro 53.421,11, oltre ad oneri contributivi ed IVA;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 2199 del 25.9.2018, è stato affidato, tramite procedura ristretta previo avviso, il "Servizio di ingegneria e architettura per la verifica del progetto della Città delle Arti e dello Sport – Costruzione di una struttura polivalente" a favore di CONTECO CHECK con sede in Milano per un importo di euro Euro 49.195,01 oltre ad oneri contributivi ed IVA (per la verifica del progetto definitivo – servizio obbligatorio);

- ✓ con Deliberazione della Giunta Comunale n. 565 del 2.10.2018 è stato approvato un accordo tra Comune di Ravenna e Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Ravenna per la realizzazione di uno spazio polivalente nel Comune di Ravenna”;
- ✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 709 del 23.11.2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “Città delle Arti e dello Sport – costruzione di una struttura polivalente”

Preso atto che il progetto definitivo approvato dalla Giunta descrive, sviluppa e quantifica quanto necessario alla realizzazione della nuova struttura prevedendo a tal fine diverse tipologie di prestazioni ed in particolare:

Prestazione obbligatoria rappresentata dallo sviluppo dell'intera progettazione fino al livello di progetto esecutivo nonché esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio per un valore posto a base di gara pari ad Euro 13.748.274,10.

Prestazioni opzionali rappresentate da:

- a) lavori di sistemazione dell'area esterna per un valore posto a base di gara pari ad Euro 1.637.580,40
- b) lavori e forniture per allestimenti interni e attrezzature sportive previsti in progetto per un valore posto a base di gara pari ad Euro 2.022.500,00. Tale prestazione opzionale vede al proprio interno una parte di forniture che sono strettamente legate alle lavorazioni ricondotte alla categoria OS 6 (prevalente nella prestazione opzionale) sia dal punto di vista progettuale che esecutivo e che sono di importo trascurabile rispetto alle lavorazioni che le assorbono.

Dato atto pertanto che il valore stimato complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art 35 comma 4 del Dlgs 50/2016, ammonta ad Euro 17.408.354,50

Visto il referto di avvio gara PG 213592 del 29.11.2018 trasmesso dal Responsabile del Procedimento, ing. Massimo Camprini,

Rilevato che si appalesa necessario attivare la procedura di affidamento ed in particolare che si tratterà di un affidamento di appalto cosiddetto integrato composto da prestazioni obbligatorie (per le quali a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto l'amministrazione assumerà l'impegno di spesa) e prestazioni opzionali (che la stazione appaltante si riserva di affidare direttamente all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto ai sensi dell'art 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 e per le quali l'impegno di spesa sarà assunto con successivi atti);

Ritenuto in specifico di utilizzare la procedura ordinaria aperta (art 60 del Dlgs 50/2016) per aggiudicare il contratto il cui contenuto, in considerazione delle tipologia delle prestazioni obbligatorie, sia quello del c.d. appalto integrato ai sensi dell'art 59 commi 1-bis del Dlgs 50/2016;

Visto l'art 59 comma 1-ter del Dlgs 50/2016 in merito al ricorso all'appalto integrato si esplicitano le seguenti motivazioni:

- posto che in base all'art 59 comma 1-bis del Dlgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono ricorrere all'appalto integrato nei casi in cui *“l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori”*, per l'identificazione delle opere aventi elemento tecnologico prevalente è naturale riferirsi alle “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali” (art 89 comma 11 del Codice dei contratti pubblici), anche note con l'acronimo SIOS, tipologie di opere definite e regolamentate con il DM 10.11.2016 n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione ai sensi dell'art 89 comma 11 del Dlgs 50/2016);
- la prestazione obbligatoria (rappresentata da servizi di progettazione e esecuzione lavori) vede la componente lavori pari ad Euro 13.457.400,00 e di questi Euro 6.058.700,75 sono ricondotti a categorie di opere elencate all'art 2 del DM 10.11.2016 n. 248; una percentuale pari al 45,02% dell'importo complessivo dei lavori è pertanto riconducibile a lavorazioni aventi elemento tecnologico prevalente. A ciò si aggiunga che se si considerano in tale contesto anche le lavorazioni ricondotte alle categorie OS 3 “impianti idrico sanitari” e OS 28 “impianti termici e di condizionamento”, indicate nell'allegato A del DM 248/2016 quali opere specializzate che concorrono a definire la categoria SIOS OG11, la quota delle lavorazioni ricondotte a componenti impiantistiche/tecnologiche risulta pari al 62,94% dell'importo totale dei lavori oggetto della prestazione obbligatoria;
- analogo ragionamento può essere fatto in relazione alle prestazioni opzionali nelle quali la presenza di lavorazioni riconducibili alle categorie di cui al DM 248/2016 è rilevante ed in specifico il 31,21% delle lavorazioni per sistemazione area esterna (che raggiunge il 50,52% se si considerano anche le opere di cui alla categoria OS 3 e OS 28); ed il 60,51% dell'opzione relativa agli allestimenti interni.
- considerato il valore complessivo dei lavori in appalto pari ad Euro 17.117.480,40 (al netto della progettazione) il 45,53% degli stessi è riferito ad opere ricondotte alle categorie di cui al DM 248/2016, se si considerano anche le lavorazioni di cui alle categorie OS 3 e OS 28 tale percentuale passa al 61,47%;

- al di là delle diverse quantificazioni sopra rappresentate per definire e quantificare la “netta prevalenza” richiesta dall'art 59 comma 1-bis del Codice, non si ritiene necessaria la maggioranza assoluta delle lavorazioni aventi contenuto tecnologico rilevante quanto piuttosto, in analogia a quanto avviene per l'individuazione della categoria prevalente rispetto alle scorporabili, il fatto che le lavorazioni aventi elemento tecnologico o innovativo (SIOS di cui al DM 248/2016) abbiano nel loro insieme un'incidenza percentuale maggiore a qualunque altra categoria (art 3 comma 1 lett oo-bis del Dlgs 50/2016). Ed è quanto risulta nel progetto in argomento dove la categoria prevalente delle prestazioni obbligatorie (OG 1) incide sul valore complessivo dei lavori di cui alla prestazione obbligatoria stessa per il 16,11% a fronte delle lavorazioni riconducibili alle diverse categorie SIOS che complessivamente raggiungono una percentuale pari 45,02. In sintesi per l'appalto in argomento si ritiene possibile procedere con appalto integrato ex art 59 comma 1-bis in quanto tra le lavorazioni costituenti l'appalto, l'importo più elevato (pari al 45,53%) è connesso alle categorie di cui all'art 2 del DM 248/2016.
- Già questo dato quantitativo rappresenta e giustifica l'elemento tecnologico prevalente, a ciò si aggiunga che uno dei principi cardini del progetto, come desumibile da diversi elaborati progettuali e sintetizzato nella Relazione Generale e nella Relazione del RUP, cui si rinvia *per relationem*, è quello di realizzare una struttura funzionale e ad elevata efficienza energetica, con bassi costi di gestione. Determinante per ottenere tale scopo è non solo la parte impiantistica ma anche la stretta interazione edificio-impianto. Secondo tale spirito anche la scelta finale dei materiali (oggetto dello sviluppo della progettazione esecutiva) o di scelte costruttive innovative diventa l'ultimo e determinante passo del processo che può portare alla realizzazione di un'opera tecnologicamente integrata. Porre in capo all'impresa che realizzerà le opere anche la progettazione esecutiva (tramite appunto lo strumento dell'appalto integrato) consente di recepire le soluzioni tecnologiche innovative presenti sullo specifico e assai dinamico mercato della progettazione e costruzione di impianti e strutture speciali. Infatti non solo la parte impiantistica è fortemente connessa al dinamismo di ricerca e sviluppo tipico delle imprese che realizzano tali opere ma anche altre lavorazioni oggetto dell'appalto (quali ad esempio strutture prefabbricate, strutture speciali di fondazione, componenti in acciaio, strutture per tribune prefabbricate, impianti meccanici ed elettrici, forniture speciali per l'allestimento sportivo) potrebbero essere ottimizzate da specifiche innovazioni o modalità esecutive, spesso oggetto di brevetti industriali;
- con riferimento, da ultimo, all'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione si evidenzia che per quanto sopra rappresentato in merito alla rilevanza delle soluzioni tecnologiche innovative, specifiche e tipiche delle imprese esecutrici specializzate in componenti impiantistiche e/o strutturali, collocare la progettazione esecutiva in capo all'operatore economico che poi realizzerà i lavori consentirà non solo una riduzione dei tempi di progettazione ma soprattutto può costituire garanzia di piena rispondenza del progetto a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva, anche in considerazione della previsione di lavori opzionali già previsti in progetto e che per loro intrinseca natura devono essere progettati nel loro complesso fin dalla fase di progettazione dei lavori costituenti prestazione obbligatoria. La progettazione coordinata con l'esecuzione dei lavori, determina un oggettivo miglioramento in merito alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle scelte progettuali dirette al contenimento dei tempi di esecuzione, anche mediante l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative che, nel rispetto delle caratteristiche prestazionali dell'opera, possano ridurre la varie fasi di lavoro, ovvero possano svilupparsi in modo da consentirne anche una razionale sovrapposizione con conseguente riduzione dei tempi, i quali potranno ulteriormente concentrarsi mediante l'impiego di componenti opportunamente definiti nella progettazione esecutiva.
- Si rinvia inoltre *per relationem* a quanto indicato nella Relazione del RUP (allegato b della delibera G.C. 709/2018) nella quale viene evidenziato anche l'eventuale maggior tempo di progettazione nel caso si procedesse con sviluppo interno o con affidamento esterno del solo servizio di progettazione;
- Si rappresenta da ultimo che anche la progettazione esecutiva sarà oggetto di verifica esterna, ed in specifico la verifica sarà condotta dal soggetto selezionato, tramite procedura ordinaria ed ai sensi dell'art 61 del Dlgs 50/2016, che ha già verificato il progetto definitivo.

Dato atto che:

- con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 709/2018, si è dato atto della copertura finanziaria sul bilancio 2018 del costo stimato per le prestazioni obbligatorie rappresentato dal seguente quadro tecnico economico:

A) IMPORTO LAVORI	
A CORPO soggetti a ribasso	€ 13.107.389,48
IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	€ 50.010,52
TOTALE EURO	€ 13.157.400,00
B) IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	
A CORPO non soggetti a ribasso	€ 300.000,00
TOTALE EURO	€ 300.000,00

TOTALE PARZIALE LAVORI A) + B)	€ 13.457.400,00
C) CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA soggetto a ribasso	€ 290.874,10
TOTALE PRESTAZIONE OBBLIGATORIA A)+B)+C)	€ 13.748.274,10
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
2. Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
3. Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
4. Imprevisti	€ 31.081,88
5. Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
6. SPESE ASSICURATIVE, STRUMENTALI, SPESE TECNICHE	€ 12.111,66
7. Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione calcolato nella misura massima lorda sull'importo lordo in aumento, ex art. 113, c.2 D.Lgs. n. 50/16, comprensiva della quota da destinare ad avanzo vincolato (20% del totale)	€ 134.574,00
8. Spese per attività di consulenza o si supporto	€ 0,00
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 148.031,40
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.000,00
12. I.V.A. ed eventuali altre imposte sui lavori	€ 1.345.740,00
13. I.V.A. e CNPAIA sulla progettazione	€ 78.186,96
TOTALE PARZIALE EURO	€ 1.751.725,90
TOTALE COMPLESSIVO A) + B) + C) +D)	€ 15.500.000,00

- l'elenco annuale 2018 della programmazione triennale dei lavori pubblici anni 2018-2020 prevede l'intervento denominato "Città delle Arti e dello Sport – Struttura polivalente" per un importo di Euro 15.500.000,00 – CUP C67B17000480002
- il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, redatto secondo lo schema del DM 16.01.2018 n. 14 è stato adottato con deliberazione G.C. n. 616 del 23.10.2018 ed, oltre ad essere in pubblicazione dal 27/10/2018 ai sensi del comma 5 dell'art 5 del DM 14/2018, è stato depositato, ai sensi dell'art 8 del vigente Regolamento di contabilità, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale quale parte del DUP 2019-2021. Detto programma prevedete nell'elenco annuale 2019 l'intervento "Sistemazione area esterna Città delle arti e dello Sport" per un importo di Euro 2.000.000,00 CUP C65H18000370004 (prima prestazione opzionale di cui al progetto in argomento)
- il programma biennale servizi e forniture 2018-2019, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 13.11.2018 riporta alla voce n. 76.4 "Fornitura e posa di arredi e attrezzature per la Città delle Arti e dello Sport – Struttura polivalente quale prestazione opzionale dell'appalto di lavori" (seconda prestazione opzionale di cui al progetto in argomento); spesa prevista altresì nel bilancio 2019-2021 depositato, ai sensi dell'art 9 del vigente Regolamento di contabilità, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale (piano investimenti anno 2020)

In considerazione degli atti di programmazione sopra citati, che garantiscono la copertura finanziaria delle diverse prestazioni oggetto del presente appalto, secondo le tempistiche in cui saranno registrati gli impegni da parte della Stazione Appaltante (2019 per prestazione obbligatoria e prima prestazione opzionale e 2020 per la seconda prestazione opzionale relativa agli allestimenti interni), si ritiene di poter avviare una procedura di gara per l'aggiudicazione di un appalto integrato che si componga di prestazione obbligatoria e prestazioni opzionali, fermo restando che al momento dell'aggiudicazione dovranno risultare regolarmente approvati i suddetti atti di Bilancio e programmazione;

Preso atto che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel capitolato speciale e nello schema di contratto approvati con la deliberazione sopra citata;

Atteso che:

- trattandosi di appalto di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016 la procedura di scelta del contraente è stata individuata nella procedura aperta di cui all'art. 60 del Dlgs 50/2016;

- i criteri di selezione delle offerte (criteri di aggiudicazione) sono espressamente previsti dall'articolo 95 del Dlgs 50/2016 ed il RUP, come indicato nel referto di avvio gara avente PG. n. 213592 del 29.11.2018, ha individuato il criterio di aggiudicazione dell'appalto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Ritenuto di aggiudicare il contratto pubblico mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 Dlgs 50/2016, scegliendo come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016, che la congruità delle offerte sarà valutata con riferimento all'offerta, prima in graduatoria, per la quale sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara, applicando i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto che il ricorso all'affidamento mediante procedura aperta tramite appalto integrato risponde al principio di buona amministrazione, secondo il quale l'attività amministrativa, ispirandosi a principi razionali di economia e tecnica amministrativa deve svolgersi nel modo più idoneo riguardo all'uso dei mezzi e al raggiungimento dei fini;

Preso atto altresì che il Responsabile unico del Procedimento, ha attestato l'intervenuta verifica positiva della conformità degli elaborati tecnici e descrittivi componenti il progetto definitivo alle prescrizioni contenute nel Progetto Preliminare (Progetto fattibilità tecnica ed economica) e alla normativa vigente ed ha proceduto alla validazione dello stesso progetto definitivo ai sensi dell'art 26 comma 8 del Codice, in data 22.11.2018;

Rilevato, ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto ancorché si componga di attività e lavorazioni eseguibili in tempi diversi è necessario che le diverse fasi (costruzione dell'edificio, completamento dell'area esterna e completamento degli allestimenti ed attrezzature interni) siano intrinsecamente connesse, motivo per cui il progetto esecutivo deve essere uno ed unico, sviluppato fin dall'inizio per tutte le prestazioni. Il tutto rappresenta un intervento singolo, seppur complesso, che raggiunge la propria funzionalità unicamente al completamento di tutte le prestazioni oggetto della presente procedura.

Visti l'unito bando di gara, disciplinare di gara ed i relativi modelli allegati, in cui viene individuata come procedura di scelta del contraente, la procedura aperta e come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che l'unito disciplinare di gara:

- recepisce, al paragrafo 14, la disciplina del c.d. "soccorso istruttorio" di cui all'articolo 83 comma 9 del D. lgs 50/2016;
- riguardo all'individuazione dei requisiti di capacità tecnico professionale prevede
 - paragrafo 7: che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti richiesti per la prestazione obbligatoria parte lavori nonché categoria prevalente OS6 relativa alla prestazione opzionale relativa agli allestimenti interni. Tale richiesta è necessaria affinché la stazione appaltante possa esercitare la relativa opzione ai sensi dell'art 63 comma 5 del Dlgs 50/2016;
 - paragrafo 7BIS: vengono indicati i requisiti di idoneità e di capacità tecnica professionale per la prestazione obbligatoria rappresentata dalla progettazione esecutiva. Il presente paragrafo è stato sviluppato in conformità a quanto indicato dal bando tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11.8.2018;
 - paragrafo 7TER: viene indicato che in relazione alle tipologie di lavorazioni ricondotte alle prestazioni opzionali i requisiti già richiesti per la prestazione obbligatoria e descritti al precedente paragrafo 7 sono sufficienti anche per potersi vedere affidate dette prestazioni opzionali.
- Con riferimento all'indicazione di progettisti ausiliari, al paragrafo 8.1, in ragione della particolare complessità ed articolazione della progettazione esecutiva, nel caso di avvalimento con più soggetti (c.d. "avvalimento frazionato") agli stessi viene anche richiesto, oltre ad un reciproco riconoscimento e comune accettazione della figura del coordinatore delle varie prestazioni specialistiche, anche un espresso impegno alla reciproca collaborazione sinergica per un'efficace realizzazione della progettazione esecutiva stessa;

- con riferimento alla dichiarazione di subappalto, al paragrafo 9, è previsto che il concorrente formuli dichiarazioni specifiche in merito al ricorso al subappalto tanto per la prestazione obbligatoria quanto per le singole prestazioni opzionali. E' inoltre prevista, con riferimento alle categorie scorporabili e laddove non ricorra l'ipotesi di cui all'art 89 comma 11 del Dlgs 50/2016 il ricorso al subappalto qualificatorio nel rispetto comunque del limite quantitativo di ricorso al subappalto. Trattandosi di appalto di importo superiore alla soglia europea viene richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori (art. 105 comma 6 del Codice);
- con riferimento alla disciplina del subappalto relativamente alla prestazione obbligatoria rappresentata dalla progettazione, al paragrafo 9BIS è stato recepito (come da bando tipo ANAC n. 3/2018) il divieto di subappalto ad eccezione delle attività indicate dall'art 31 comma 8 del Dlgs 50/2016;
- con riferimento alla garanzia provvisoria questa, al paragrafo 10, viene richiesta nella misura del 2% del valore delle sole prestazioni obbligatorie ed al netto del valore delle spese di progettazione (in recepimento di quanto previsto dall'art 93 comma 10 del Dlgs 50/2016). Detta cauzione potrà poi essere eventualmente ridotta alle condizioni di cui al comma 7 del citato art 93;

Dato atto che:

- al momento non è disponibile alcun bando tipo approvato dall' ANAC ai sensi dell'art. 71 del Dlgs. 50/2016 e che in ogni caso la procedura avviata con il presente atto è da ricondursi all'art. 60 (procedura aperta) e non si ritiene di dover formulare nella presente determinazione a contrattare alcuna ulteriore motivazione e precisazione rispetto a quanto sopra riportato ed a fronte di quanto previsto e disciplinato nel bando e nel disciplinare di gara che con il presente atto si approvano (art 71 comma 1 ultimo periodo del Dlgs 50/2016);
- il disciplinare di gara ha tenuto conto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del Dlgs 50/2016:
 - prevedendo la sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, prima della stipula del contratto, della "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", allegata al Capitolato sotto la lettera B, in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) ed al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, le disposizioni di cui all'art. 73 del Capitolato Speciale di Appalto;
 - prevedendo l'inserimento di alcuni criteri premianti (paragrafo 18 del disciplinare di gara) definiti tenendo conto di quanto in parte riportato al paragrafo 2.6 del DM 11/10/2017 (G.U. n. 259 del 6.11.2017) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto "Approvazione modulistica 'Determinazione' e 'Provvedimenti' in ordine ai documenti con firma digitale";

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all'Assessore e al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ed il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei Contratti" per le parti ancora in vigore;

VISTO il disposto dell'art. 216 comma 10 che prevede che "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" e preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che il Comune di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa sopra indicata

DETERMINA

1. Di avviare, per i motivi di cui in premessa, che si richiamano a parte integrante del presente dispositivo – inerenti sia alla prevalenza dell'«elemento tecnologico o innovativo» delle opere, sia ai «tempi» di esecuzione dell'intervento – il procedimento

per l'aggiudicazione di un Appalto integrato ai sensi dell'art 59 comma 1bis del Dlgs 50/2016 relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di costruzione della Città delle Arti e dello Sport – struttura polivalente, con previsione anche delle prestazioni opzionali descritte in parte narrativa, come dettagliatamente descritto dal Capitolato Speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 709 del 23.11.2018;

2. Di scegliere, per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportati, come procedura per l'individuazione degli offerenti la **procedura aperta** di cui all'art 60 del D.Lgs. 50/2016 e come criterio per la scelta della miglior offerta quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con offerta economica determinata mediante prezzi unitari;

3. Di approvare l'allegato schema di bando di gara (formulario UE), disciplinare di gara ed i relativi allegati 1, 2 (DGUE), 2bis, 3, 4, 5, 6 e 7 nonché il modello per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di stabilire che il contratto per la prestazione obbligatoria, conseguente all'aggiudicazione dell'appalto, sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art 3 comma 1 lett dddd) del Dlgs 50/2016 e art 43 comma 6 del DPR 207/2010 e per gli eventuali contratti relativi alle prestazioni opzionali gli stessi, come previsto all'art 3 BIS) del Capitolato Speciale d'Appalto, saranno stipulati interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento (DPR 207/2010);

5. Di dare atto che la **stipulazione del contratto** avrà luogo in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e art 38 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

6. Di dare atto che il **responsabile unico del procedimento** è l'ing. Massimo Camprini;

7. Di dare atto che l'intervento in oggetto, con riferimento alla prestazione obbligatoria, trova copertura nel Piano degli investimenti anno 2018 n. prog. 115.0;

9. di rimandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Paolo Neri